

Pubblicato il 21/10/2022

**N. 02306/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 00546/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 546 del 2022, proposto da

- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Paolo Mastrovito e domiciliato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

***contro***

- il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

***per l'annullamento***

- del provvedimento -OMISSIS- datato 27 gennaio 2022, emesso dal Ministero della Giustizia – -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 3 febbraio 2022, recante la sanzione disciplinare della destituzione;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

- e per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista l'ordinanza n. 438/2022 con cui è stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all'udienza pubblica del 20 ottobre 2022, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

## FATTO

Con ricorso notificato in data 21 marzo 2022 e depositato il 24 marzo successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento -OMISSIS- datato 27 gennaio 2022, emesso dal Ministero della Giustizia – -OMISSIS-, notificato in data 3 febbraio 2022, con cui gli è stata applicata la sanzione disciplinare della destituzione.

Il ricorrente, attualmente transitato nel personale civile, ha ricoperto l'incarico di -OMISSIS- presso la -OMISSIS- “-OMISSIS-”. In data 24 novembre 2020, il Tribunale -OMISSIS- ha emesso la sentenza n. -OMISSIS-, divenuta irrevocabile in data 9 febbraio 2021, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di anni due di reclusione per il delitto di cui all'art. 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari o conviventi). A seguito di ciò, è stato avviato, in data 20 maggio 2021, dal -OMISSIS- – Provveditorato Regionale per la Lombardia il procedimento amministrativo finalizzato alla cessazione dal servizio per

destituzione ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), b) e d), e comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 449 del 1992. A conclusione del predetto procedimento, in data 3 febbraio 2022, è stato notificato al ricorrente il provvedimento recante la sanzione disciplinare della destituzione.

Assumendo l'illegittimità di tale determinazione, il ricorrente ne ha chiesto l'annullamento, in primo luogo, per violazione dei termini perentori previsti per il procedimento di destituzione, ossia dei termini procedurali di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 449 del 1992 e della legge n. 97 del 2001, per violazione della Circolare n. 3635/6085 del 2012, per eccesso di potere per violazione delle disposizioni interne relative alla procedura di destituzione e per violazione dell'art. 97 Costituzione.

Ulteriormente sono stati dedotti la carenza di istruttoria, l'erroneità della decisione impugnata e dei provvedimenti, l'omessa valutazione delle memorie difensive, la mancata considerazione dei precedenti di servizio del ricorrente e del nuovo status di civile, la sproporzione della sanzione inflitta al ricorrente, la violazione del D. Lgs. n. 449 del 1992 e della legge n. 97 del 2001, l'eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché l'eccesso di potere per contraddittorietà ed erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti, la sproporzione nell'azione disciplinare e la violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con l'ordinanza n. 438/2022 è stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso.

In prossimità dell'udienza di trattazione del merito della controversia, il

difensore del ricorrente ha depositato una memoria e della documentazione a sostegno della propria posizione.

All'udienza pubblica del 20 ottobre 2022, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Con la prima censura, avente carattere assorbente, il ricorrente ha contestato l'avvenuto superamento dell'arco temporale massimo – pari a complessivi 270 giorni – previsto dalla normativa di settore per avviare e portare a conclusione il procedimento disciplinare, unitamente alla violazione di alcuni dei termini intermedi.

2.1. La doglianza è fondata.

L'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 449 del 1992 stabilisce che *“la destituzione per le cause di cui al comma 3 [- tra cui rientrano anche i delitti non colposi per i quali sia stata irrogata una pena non inferiore a un anno di reclusione -] è inflitta all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna ovvero del provvedimento con cui stata applicata in via definitiva la misura di sicurezza o di prevenzione e concluso nei successivi novanta giorni”*. Quindi la norma citata prescrive il rispetto di un arco temporale massimo di complessivi 270 giorni tra l'inizio e la conclusione del procedimento disciplinare finalizzato alla destituzione del dipendente.

Nella specie, la sentenza penale emessa dal Tribunale di Milano in data 24 novembre 2020 è pervenuta all'Amministrazione in data 29 aprile del

2021 (tale dato è riportato nella determinazione impugnata), mentre il provvedimento di destituzione è stato adottato in data 27 gennaio 2022. Ne discende che il provvedimento sanzionatorio è stato emesso a distanza di 273 giorni dal suo avvio (dal 29 aprile 2021 al 27 gennaio 2022).

Ciò si pone in violazione della normativa in precedenza richiamata e dei termini massimi ivi previsti per la conclusione del procedimento disciplinare (complessivamente 270 giorni), che per la consolidata giurisprudenza hanno carattere perentorio (cfr., in generale, Consiglio di Stato, II, 1° agosto 2022, n. 6727). Difatti, *“l’Amministrazione procedente è tenuta a concludere il procedimento disciplinare nel termine di complessivi duecentosettanta (270) giorni da quando ha avuto notizia della sentenza penale a carico del dipendente incolpato, e tale termine complessivo, che si ricava sommando al termine di 180 giorni imposto per l’inizio del procedimento disciplinare, e decorrente dalla suddetta notizia, quello di successivi 90 giorni imposto per la conclusione del procedimento disciplinare, trova applicazione sia che la sentenza penale sia di condanna che di proscioglimento per prescrizione del reato”* (cfr. Consiglio di Stato, II, 16 febbraio 2022, n. 1157, che richiama Consiglio di Stato, IV, 13 maggio 2011, n. 2941; anche T.A.R. Lombardia, Milano, III, 26 giugno 2019, n. 1472).

2.2. In considerazione dell’avvenuto superamento del termine massimo per concludere il procedimento disciplinare, la sanzione irrogata risulta illegittima e deve pertanto essere annullata.

3. In ragione della fondatezza del motivo scrutinato, il ricorso, previo assorbimento della restante censura, deve essere accolto e, per l’effetto,

deve essere annullato l'atto impugnato con lo stesso ricorso.

4. Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa non può essere accolta, poiché il ricorrente non ha affatto dimostrato che l'asserito pregiudizio subito – in particolare, quello di natura non patrimoniale legato ai danni di tipo morale e reputazionale – è riconducibile al provvedimento adottato dall'Amministrazione penitenziaria e non invece, come appare più probabile, alla risonanza della vicenda penale che l'ha visto coinvolto e che ha dato poi origine al procedimento disciplinare a suo carico (cfr., in tema di oneri probatori da porre a fondamento delle domande risarcitorie, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 3 marzo 2022, n. 511).

5. In relazione al complessivo andamento della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente a carico dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'atto con lo stesso ricorso impugnato; respinge la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente a carico dell'Amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Antonio De Vita**

**IL PRESIDENTE**  
**Gabriele Nunziata**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.